

Determinazione n. 888 del 21/06/2024

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA SPECIFICA URBANISTICA DELLA ZONA F7 DELLA TAV.201.III.B1 (URBINO CENTRO), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO IN VIA LAURANA.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio";

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2010;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, concernente la Valutazione di incidenza;

VISTE le linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, approvate con D.G.R. n. 1661/2020 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 5, concernente lo sviluppo sostenibile e le procedure di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione;

VISTA la D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 con la quale sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 per l'individuazione all'interno dei Comuni delle autorità competenti per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, per le parti ancora vigenti in regime transitorio, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2023;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Urbino in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 14901 del 16/04/2024, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 1647/2019, inerente la variante parziale al PRG vigente riguardante la modifica della specifica urbanistica della Zona F7 della TAV. 201.III.B1 (Urbino Centro), per la realizzazione di un centro medico in Via Laurana;

ACCERTATA la competenza in materia di VAS in capo alla scrivente Provincia, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023;

VISTA e condivisa integralmente la relazione istruttoria prot. n. 24888 del 19/06/2024, a firma del responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Catucci e della titolare di Elevata Qualificazione 3.6 Arch. Marzia Di Fazio, e che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: relazione dalla quale risulta escludibile dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 co. 4 del D.Lgs. 152/06 e del par. A.3 co. 5 della D.G.R. 1647/2019, la variante parziale al vigente PRG del Comune di Urbino indicata in oggetto;

PRESO ATTO:

- che la titolare di Elevata Qualificazione 3.6 Arch. Marzia Di Fazio e la responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Catucci, non si trovano, così come dalla/e stesse dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI:

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO ALTRESÌ l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dall’arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6 *“Urbanistica - VAS”*.

EVIDENZIATO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l’atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS**, ai sensi dell’art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante parziale al PRG vigente

riguardante la modifica della specifica urbanistica della Zona F7 della TAV. 201.III.B1 (Urbino Centro), per la realizzazione di un centro medico in Via Laurana del Comune di URBINO, per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria prot. n. 24888 del 19/06/2024, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

2) DI EVIDENZIARE che:

- a) nelle delibere di adozione e approvazione della variante si dovrà dare atto dell'esito di tale procedimento;
- b) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte eventuali modifiche, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste dalle norme transitorie della L.R. 19/2023, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.

3) DI DARE MANDATO agli uffici di inviare la presente determinazione al Comune di URBINO;

4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33;

5) DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06;

6) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;

7) DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Dott.ssa Roberta Catucci, funzionario tecnico del Servizio 3 – E.Q. 3.6 - Ufficio 3.6.1, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;

8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA SPECIFICA URBANISTICA DELLA ZONA F7 DELLA TAV.201.III.B1 (URBINO CENTRO), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO IN VIA LAURANA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2258 / 2024

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 21/06/2024

La Titolare di E.Q. 3.6
Arch. Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica



Prot. n.

Pesaro, 19/06/2024

Class. 009-7 F.50/2024

Cod. Proc. VS24UB401

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA SPECIFICA URBANISTICA DELLA ZONA F7 DELLA TAV. 201.III.B1 (URBINO CENTRO), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO IN VIA LAURANA.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 1647 del 23/12/2019, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, con termini di conclusione ridotti a 45 giorni, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 6/2007, così come modificato dall'art. 34, comma 4, della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio", l'autorità competente per il procedimento in oggetto risulta in capo alla scrivente la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 *Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale*, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della citata L.R. 19/2023, in quanto il Comune di Urbino ha espressamente comunicato, con nota prot. 4101 del 09/02/2024, acquisita agli atti con prot. n. 5115 del 09/02/2024, di non possedere i requisiti per assumere la competenza VAS sugli strumenti di pianificazione comunale, stabiliti con D.G.R. n. 87 del 29/01/2024.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Urbino, con nota prot. 10972 del 15/04/2024, acquisita agli atti con prot. 14901 del 16/04/2024, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata riguardante la "Variante parziale al PRG vigente riguardante la



modifica della specifica urbanistica della Zona F7 della TAV. 201.III.B1 (Urbino Centro), per la realizzazione di un centro medico in Via Laurana“.

La documentazione acquisita con l'istanza in oggetto è la seguente:

- “Rapporto Preliminare di screening semplificato”;
- Allegato del “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, (modulo predisposto dalla Regione Marche con il Documento di indirizzo per la VAS, approvato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019);
- Allegato 01_PRG;
- Allegato 02 FOTO AEREA;
- Allegato 03 TUTELE DI PRG ADEGUATO PPAR;
- Allegato 04 PAI;
- Allegato 05 VINCOLI;
- Allegato 06 Estratto catastale;

Questo Servizio, con nota prot. 15607 del 19/04/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi”.

L'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 prevede che, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere.

Con l'istanza in oggetto l'autorità procedente non ha proposto alcun soggetto competente in materia ambientale (SCA), da consultare ai sensi del suddetto comma 2. Questo Servizio, in qualità di autorità competente, da una prima disamina della documentazione trasmessa, tenuto conto della modesta entità della variante e del contesto ambientale di riferimento, non ha ravvisato la necessità di consultare soggetti aventi competenze in materia ambientale (SCA), confermando la proposta del Comune, riservandosi tuttavia la possibilità di coinvolgerli nel corso dell'istruttoria qualora lo avesse ritenuto necessario.

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

L'area oggetto di intervento è ubicata lungo Via Laurana nn. 12-14-16, a ridosso della cinta muraria del Comune di Urbino, ed è classificata dal vigente P.R.G. come zona F7 della Tav. 201.III.B1 (Urbino centro).



L'area è caratterizzata dalla presenza di un immobile individuato catastalmente al foglio 167 mappale 414, attualmente accatastato come autorimessa (Cat. C6). La Superficie Totale dell'edificio è di 194,58 mq.

La variante consiste nel cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare da autorimessa ad attività di tipo direzionale per la realizzazione di 8 ambulatori medici, oltre a servizi igienici e sala di attesa, senza modifica della consistenza dell'edificio esistente.

L'intervento che si intende effettuare non risulta attualmente possibile con il PRG vigente in quanto, seppur la suddetta trasformazione d'uso risulta compatibile con la specifica urbanistica della zona F7, il lotto di pertinenza dell'immobile risulta dimensionalmente insufficiente per la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico, così come previsti dal PRG per l'insediamento di strutture direzionali.

La dotazione di parcheggi pubblici di standard da prevedere per questo tipo di intervento è regolata dall'art. 8 comma 6bis e dall'art. 28 comma 8 delle N.T.A. del vigente P.R.G. di seguito citate:

Art. 8 - Adeguamento al Regolamento Tipo Regionale.

(...omissis)

6 bis.

Fatte salve maggiori quantità previste nelle specifiche urbanistiche di cui all' allegato 1, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e/o direzionale e negli interventi di ristrutturazione volti a realizzare le sedi di tali attività, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui all'art. 41/Sees della L. 1150/42 e successive modificazioni, l' area di parcheggio aperto al pubblico deve essere pari all'80% della superficie ottenuta detraendo dalla ST dell'insediamento previsto le superfici che le presenti norme di PRG permettono espressamente di realizzare in aggiunta agli indici di piano ed elencate alle lettere a), e c) di cui al comma 1 ter del presente articolo31. Per i supermercati e grandi magazzini di cui all' allegato 6 della L.r. 17/94, valgono le dotazioni di parcheggio in esso previste fermo restando il rapporto minimo di cui sopra (80/100).

Art. 28 - Aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

(...omissis)

8. Qualora avvengano mutamenti di destinazione d'uso - entro la gamma consentita all'art. 7 -, è prescritta la cessione delle maggiori aree di standards eventualmente necessarie, secondo la normativa di legge; tale cessione non è monetizzabile, né è possibile la sua traslazione in aree disgiunte da quelle di pertinenza o comunque non limitrofe. Le aree di cui al presente comma, se ricadenti all'interno delle zone B come indicate nelle "Specifiche Urbanistiche" all. n. 1, dovranno essere garantite per intero, cioè senza la riduzione al 50% consentita dalle normative. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere in questi casi che le quote di standards siano totalmente destinate a parcheggio pubblico, e che le opere relative siano a completo carico degli operatori. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale non richiedere tale cessione delle aree, nei casi di interventi parziali che non comportano la ristrutturazione completa dell'immobile e che complessivamente non comportino una superficie, calcolata sottraendo dalla S.T. dell'insediamento di progetto le superfici che le presenti norme di PRG permettono espressamente di realizzare in aggiunta agli indici di piano ed elencate

3



alle lettere a), e c) di cui al comma 1 ter dell'art. 8 maggiore di 100 mq. Tale disposizione non si applica nelle zone A.

In base alla suddetta normativa l'intervento proposto deve prevedere un'area a parcheggio pari all'80% della ST, equivalente a 155.66 mq e a circa 6 posti auto.

Il lotto di pertinenza ha invece una superficie di soli 28,7 mq, ed eventuali parcheggi costituirebbero un'interferenza per la viabilità pubblica in quanto sono posti in corrispondenza con l'esistente intersezione tra Via Luciano Laurana (SS. 73 bis) e Via Giacomo Matteotti.

Al fine di permettere il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare da autorimessa ad attività direzionale (poliambulatori medici), la variante prevede la monetizzazione dei parcheggi pubblici del singolo immobile interessato.

La variante prevede pertanto la modifica della specifica urbanistica della zona F7 della Tav. 201.III/B1 (Urbino centro) . Di seguito si riporta la norma vigente e quella variata:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A2 –SPECIFICHE URBANISTICHE CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PRG VIGENTE	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A2 –SPECIFICHE URBANISTICHE CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PRG VARIANTE
F4-F7-F10 Aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate. Sono destinate ad interventi di riqualificazione paesaggistica, come previsto per le zone F3; Fino all' esproprio da parte della Pubblica Amministrazione, sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi ed i mutamenti d' uso compatibili con la attuale consistenza. ...	F4-F7-F10 Aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate. Sono destinate ad interventi di riqualificazione paesaggistica, come previsto per le zone F3; Fino all' esproprio da parte della Pubblica Amministrazione, sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi ed i mutamenti d' uso compatibili con la attuale consistenza. <u>Per l'edificio individuato nella zona F7 e identificato catastalmente al foglio 167 mappale 414, in caso di mutamento di destinazione d'uso in commerciale e/o direzionale, è possibile monetizzare gli standards di parcheggio previsti dal PRG all'art. 8 comma 6bis. La monetizzazione dovrà essere pari a € 246.07 a metro quadro di parcheggio. La somma dovrà essere rivalutata in base al l'indice ISTAT sul costo della vita dal 01/01/2010 alla data del rilascio dell'atto abilitativo che autorizza l'intervento. L'intervento di mutamento di destinazione d'uso è subordinato anche al pagamento del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 1 lett. d-ter del D.P.R. 380/01 che sarà determinato sulla base di apposito regolamento approvato dall'amministrazione comunale. Il suddetto contributo è dovuto in aggiunta agli altri contributi previsti dall'art. 16 e 19 del D.P.R. 380/01.</u> ...

L'area oggetto di variante ricade in zona tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004 - art.136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.



4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come illustrato nel precedente paragrafo, l'Amministrazione comunale intende realizzare un poliambulatorio medico quale servizio importante e necessario per la cittadinanza e, attraverso un insieme di opere volte alla riqualificazione della facciata dell'edificio ubicato in Via Luciano, in prossimità delle mura storiche, in corrispondenza del bivio con Via Matteotti, importante ingresso al centro di Urbino.

La riqualificazione della facciata del fabbricato, oggi in stato di abbandono, produrrà un effetto positivo anche sulla percezione esterna del luogo, migliorando la qualità d'insieme del piccolo nucleo di fabbricati adiacenti. L'oggetto della variante non produce alcun effetto di tipo ambientale e storico culturale in quanto mirata unicamente a compensare la mancanza di aree pertinenziali per la realizzazione di parcheggi pubblici richiesti dal vigente PRG, prevedendo una specifica deroga per il solo immobile in esame, consentendo la loro monetizzazione.

Tale monetizzazione, tra l'altro, è consentita dalla disciplina edilizia vigente in quanto l'immobile si trova in una zona classificata zona F ai sensi del D.M. 1444/68, posta a ridosso del centro (zona A), in un contesto con un tessuto urbano consolidato, avente un valore paesaggistico e storico da conservare.

Trattandosi di un edificio ricadente in zona tutelata ai sensi dell'art.136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del D.Lgs 42/2004 l'intervento sarà soggetto ad una particolare attenzione da parte degli organi preposti mediante successiva autorizzazione paesaggistica.

Come evidenziato al precedente paragrafo 2, in considerazione della modesta entità della variante, non avente alcun effetto negativo sull'ambiente e sul patrimonio storico-culturale circostante, lo scrivente Servizio non ha ravvisato la necessità di coinvolgere soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per l'espressione di un loro parere ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, tenuto conto, come già detto, che l'intervento edilizio sarà soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica.

In conclusione questo ufficio ritiene che l'attuazione della variante in oggetto proposta dal Comune di Urbino, tenuto conto anche dei criteri di cui all'Allegato I di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, non determini alcun impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l'assoggettamento a VAS.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio, propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti, e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati.

La Titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica - VAS" ed il Responsabile del procedimento dichiarano, ciascuno per proprio conto:



- *di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;*
- *che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.*

Il Responsabile del procedimento

Geom. Roberta Catucci

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Visto e condiviso

dalla titolare di EQ 3.6

Arch. Marzia Di Fazio

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

mdf/rc

file:\\PSSIVFS9\\Zone\\Uzone\\UURBA\\01-6-97\\141URBA\\1421VAS\\24vas\\24UB40102_relazione istruttoria.doc



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 888 DEL 21/06/2024

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA SPECIFICA URBANISTICA DELLA ZONA F7 DELLA TAV.201.III.B1 (URBINO CENTRO), PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MEDICO IN VIA LAURANA.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 21/06/2024

L'Addetto alla Pubblicazione
MENCHETTI TIZIANA
sottoscritto con firma digitale